

COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 239/63/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Qu. Pa., quale liquidatore di ANTICA PIEVE s.r.l., corrente in Manerba del Garda, impugnava avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate di Salò per IRES - IRAP e IVA 2005.

L'Ufficio aveva accertato omessi ricavi per € 756.656,22 e minori costi per 68.990 €, sotto i profili della non competenza (€ 61.667); non inerenza (€ 3.200); non deducibilità (€ 2.123), ne derivava un maggior volume d'affari con conseguente IVA omessa.

Ai fini IVA poi l'Ufficio operava un recupero inerente ad anticipi non fatturati e acconti cui era stato applicato IVA al 4% anziché al 10%.

Venivano, quindi, contestate l'infedele dichiarazione, l'omessa fatturazione, l'errata fatturazione e l'indebita detrazione d'imposta.

Eccepiva, preliminarmente, il ricorrente la nullità dell'avviso per essere stato emesso e notificato alla società che era da ritenersi soggetto inesistente, essendo la società medesima estinta.

Rilevava l'illegittimità dell'accertamento in quanto non erano state rilevate irregolarità contabili, e in quanto basata su presunzioni carenti di requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Infatti il prezzo di vendita preso a base di paragone per determinare i prezzi di vendita degli appartamenti, riguardava un ufficio e, perciò, i dati non erano omogenei. Per gli stessi motivi veniva censurato il recupero IVA.

Sui costi non di competenza per € 61.667, relativi a provvigioni di mediazione, osservava il ricorrente che correttamente il costo era stato dedotto al momento della conclusione del preliminare e non al definitivo come preteso dall'Ufficio.

Sul costo non inerente per € 5.002, osservava che le indicazioni contenute in fattura, riguardanti rilievi, cancelleria, visure ed altro, per l'accatastamento di un immobile della società confermavano l'inerenza della spesa. Per gli stessi motivi doveva ritenersi legittima la detrazione dell'IVA fatturata.

Sul costo di cui alla fattura del ristorante per 65 pasti a costo fisso insisteva per la deducibilità avendo riguardato soggetti addetti alla costruzione di un immobile sito in Manerba del Garda e non trattandosi perciò di spese di rappresentanza come sostenuto dall'Ufficio.

Per quanto riguarda la contestata omessa fatturazione di somme versate dagli acquirenti ritenute dall'Ufficio acconti, osservava il ricorrente che la natura di caparra risultava dalle scritture contabili e dalle fatture emesse. In assenza di contrarie dichiarazioni degli acquirenti, ciò era sufficiente per la qualificazione di caparra anche in assenza di esibizione dei contratti preliminari.

In ordine alla contestata fatturazione erroneamente effettuata ad aliquota agevolata eccepiva che la normativa ciò consente a condizione che l'acquirente in sede di acquisto dichiari di possedere i requisiti richiesti.

Eccepiva, infine, l'illegittimità delle sanzioni dovendo ritenere che nessuna responsabilità potesse addebitarsi alla cessata società.

Si costituiva l'Ufficio che riteneva che l'estinzione della società non avesse influenza sui rapporti antecedenti e che correttamente la notifica fosse stata effettuata al liquidatore, legale rappresentante prima dell'estinzione.

In ordine al merito osservava di avere proceduto sulla base di presunzioni semplici ma gravi, precise e concordanti quali la difformità dei prezzi al mq. dei vari appartamenti, la differenza dei prezzi al mq. anche tra appartamenti confinanti, mutui accesi di importo superiore al prezzo pagato; mancata produzione dei preliminari; riferimento al listino dei prezzi della CCIAA di Brescia e alla banca dati OMI del 2007 rapportati al 2005. Osservava, ancora, sul punto di avere fondato l'atto su presunzioni gravi, precise e concordanti, quando avrebbe potuto utilizzare il nuovo sistema di accertamento di cui al DL. 223/2006.

Ribadiva la correttezza del recupero dei costi non di competenza sia insistendo che le prestazioni del mediatore devono considerarsi ultimate al momento della conclusione del contratto; sia osservando che sempre in forza dell'art. 109, c.2, TUIR i costi devono essere posti in relazione con i ricavi dell'esercizio.

In relazione ai costi non inerenti osservava che, diversamente, da quanto esposto nel ricorso introduttivo, la fattura in questione si limitava a indicare "importo ...per le prestazioni sopra esposte", senza ulteriore specificazione.

In ordine alla fattura per 65 pasti osservava che l'affermazione in ricorso non era minimamente provata.

Insisteva anche per la corretta configurazione dei versamenti degli acquirenti come anticipi e non come caparra e, perciò, in mancanza di prova, dovevano essere fatturati ai sensi dell'art. 6, c.4, DPR 632/72, nonchè sull'errata applicazione dell'aliquota agevolata.

La CTR di Brescia, sez. 10, con sentenza n. 42/09 accoglieva parzialmente il ricorso. Spese compensate.

Il primo giudice riteneva corretta la ripresa nei confronti della società seppure estinta.

In ordine alla ripresa ai fini IRES e IVA riteneva che l'Ufficio, anche per avere preso a base il prezzo di un ufficio per accertare quello di appartamenti abitativi, non avesse adeguatamente dimostrato la propria pretesa.

Accoglieva il ricorso anche in ordine alla deduzione delle provvigioni di mediazione e all'inerenza dei costi.

Confermava l'accertamento in ordine alla fattura del ristorante per mancanza di prova da parte del ricorrente delle proprie affermazioni, nonchè in ordine ai pagamenti anticipati non avendo la contribuente prodotto documentazione probatoria.

In ordine all'aliquota agevolata, trattandosi di acconti, riteneva applicabili solamente le sanzioni sul differenziale dell'IVA applicata, essendo la maggiore IVA applicata all'atto del rogito. Riteneva, infine, corrette le sanzioni, sia pure nei limiti della conferma dell'accertamento.

Appella l'Ufficio che, in ordine alle riprese annullate insiste per la loro legittimità e chiede la riforma della sentenza. Spese rifuse.

Si costituisce parte contribuente che appella in via incidentale i punti sfavorevoli ribadendo le osservazioni già svolte in primo grado e chiede il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento del proprio appello incidentale. Spese rifuse.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va esaminata, logicamente, per prima la questione riguardante la nullità dell'avviso.

L'art. 2495 C.C., nella formulazione modificata dal D. Lgs. 6/2003, prevede espressamente che, dopo la cancellazione, i creditori sociali possano far valere i loro crediti nei confronti dei soci o, ricorrendo i presupposti di legge dei liquidatori.

Il legislatore ha, perciò, considerato la società estinta alla pari di persona fisica defunta. Conseguenze da una tale configurazione che avverso ad un soggetto non più esistente non possano proporsi azioni di alcun tipo, potendo solo rivolgersi ad eventuali eredi o comunque soggetti tenuti per legge come, nella specie, i soci.

L'accertamento è, perciò, nullo in quanto per essere stato emesso e notificato a soggetto non più esistente nel mondo giuridico, manca di un elemento essenziale alla sua validità.

Deve, peraltro, osservarsi che, attesa l'inesistenza del soggetto accertato, risulta carente di legittimazione nonché di interesse ad agire il ricorrente - appellante il quale non può più rappresentare la società quale liquidatore della stessa a causa dell'intervenuta estinzione del soggetto pretesamente rappresentato.

Peraltro, sulla questione, deve ritenersi intervenuto il giudicato implicito.

Attesa la particolarità della situazione, risulta equa la compensazione delle spese

P.Q.M.

La Commissione, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara nullo l'avviso di accertamento.

Spese compensate.